

N. 5807/11 N° G.I.P.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Milano

SEZIONE 3^a PENALE

In composizione collegiale

Dott. PIERO GAMACCHIO

PRESIDENTE

Dott.ssa CARLA GALLI

GIUDICE

Dott. ssa CONCETTA LOCURTO

GIUDICE (G.Est.)

Data arresto

Data eventuale scarcerazione

DEPOSITATO IN

UDIENZA/CANCELLERIA

Il 2/7/2012

Visto

Milano.

IL SOST.PROC.GENERALE

PM:

Dott. GOBBIS

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

IMPUTATO

ABBAS QAMMAR, nato in Pakistan, il 20.12.1981, elettivamente domiciliato in Bareggio (MI), Via Vessallo n.23.

Difeso di fiducia dall'Avv. EMILIANO MICHELUTTI, con studio in Milano, Via Bruschi n.10.

LIBERO/CONTUMACE

Estratto Esecutivo a:

- a) Procura Repubblica
- b) Corpi Reato
- c) Mod. 1
- Il

Estratto a:

- a) Mod. 21 P.M.
- b) Carceri
- c) Questura
- Il

Redatta scheda di

per

comunicazione all'Ufficio Elettorale

del Comune di

il estratto all'Ufficio Campione Penale per fotofertizzazione





IMPUTATO

A) Del delitto p.p. dall'art. 628 co. 1 e 3 n. 1) e 3) bis c.p., perché, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, con violenza e minaccia consistite nel brandire un coltello da cucina ed un martello, penetrato nell'abitazione dove dimorava AHMED Khalid Tauqueer, si impossessava della cifra di € 3000,00 in contanti prelevata dalla tasca di un giubbotto, nonché una mini lavatrice, sottraendole al Ahmed;

con l'aggravante di aver commesso il fatto con armi e in un luogo di privata dimora

B) Del delitto p.p. dall'art. 635 co. 1 e 2 c.p. perché penetrato nell'abitazione dove dimorava di AHMED Khalid Tauqueer e con le minacce descritte al capo A), danneggiava un televisore LCD, dando una martellata sulla schermo, ed uno specchio;

con l'aggravante di aver commesso il fatto con minaccia

fatti commessi in Magenta il 07.09.2010



CONCLUSIONI

Il PM conclude chiedendo per il capo 1) l'assoluzione dell'imputato. Per il capo 2) previa riqualificazione del reato nell'art. 614 c4 cp, violazione di domicilio aggravato di violenza sulle cose, con la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante ad effetto speciale, la condanna alla pena finale di mesi 4 di reclusione.

La difesa di parte civile conclude come da conclusioni scritte che si allegano .

La difesa dell'imputato conclude chiedendo, in principalità, la pronuncia di una sentenza di assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto.


In subordine, il minimo della pena, i benefici di legge, la sospensione condizionale.


L'Avv. Luca Cicallegri nella sua qualita di procuratore speciale del
Sgt. Shahzad Farhan, ~~la~~ persona offesa nel procedimento penale RGNR 5803/10
e coimputati del Sg. Assad Qammer nato in Pakistan il 20/12/1981,^{negli}
eventi in cui,
diventati integrati la dichiarazione di costituzione di parte civile
e la richiesta in esse contenuta di essere condannati e puniti
strutturalmente

CHIENE

Le condanne dell' imputato Assad Qammer per i fatti di cui
è capo di imputazione, li risulta in ordine alla qualifica
non delle parti e chiede l' imputato l'arresto dei
beni che quantifica in E. 4000,00 per danni patrimoniali ed
E. 5000,00 per danni morali, oltre alle spese di costituzione di
parte civile con de spese spese.

Palermo, 25/6/12

Avv. Luca Cicallegri


PROV. PALERMO
AUDIENZA
25/6/2012


4



MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto ex art. 429 c.p.p. emesso in data 6.2.2012, il G.I.P. presso il Tribunale di Milano disponeva il giudizio nei confronti di QAMMAR ABBAS innanzi a questo Tribunale, competente per materia e per territorio, perché rispondesse dei reati di rapina aggravata e danneggiamento aggravato di cui ai capi di imputazione in rubrica. Nel corso del dibattimento (che si è celebrato alla presenza dell'imputato) è stato acquisito, ai sensi dell'art. 512 c.p.p., il verbale di denuncia-querela della parte offesa AHMED Khalid Tauqueer in data 7.9.2010, nonché copia della denuncia-querela presentata in data 25.6.2012 da ABBAS QAMMAR, dell'allegata certificazione medica e n. 7 fotografie raffiguranti gli oggetti danneggiati all'interno dell'appartamento di SHAHZAD Farhan, costituitosi parte civile nel procedimento. Si è proceduto altresì all'esame dei testimoni indicati dalle parti (il teste del P.M. app. Sergio CARDUCCI, dei Carabinieri di Magenta; i testi della p.c. SHARZAD Farhan, IQBAL Naveed e FIAZ Muhammad e il teste di difesa Giovanni ARCIDIACONO). Esaminato l'imputato e chiusa l'istruttoria dibattimentale, le parti concludevano come in epigrafe.

Le risultanze probatorie acquisite non forniscono prova piena e convincente della responsabilità penale dell'imputato in ordine ai reati contestati. L'ascrivibilità ad ABBAS QAMMAR dei fatti per cui è processo poggia sostanzialmente sulle dichiarazioni di AHMED Khalid Tauqueer: dichiarazioni che, per l'impossibilità di vagliarne la credibilità nel contraddittorio dibattimentale (a causa della irreperibilità del teste) e per l'equivocità e critica attendibilità del restante compendio probatorio non consentono di ritenere accertata al di là di ogni ragionevole dubbio la colpevolezza dell'imputato.



Nella ricostruzione della vicenda, conviene muovere dai dati di fatto ricostruibili dalle dichiarazioni dell'operante CARDUCCI e dal verbale di denuncia-querela di AHMED Khalid Taqueer:

- il giorno 7.9.2010 militari della Stazione dei Carabinieri di Magenta si recavano presso l'abitazione di SHAHZAD Farhan, in via La Marmora n. 2, dove *"un cittadino pakistano"* (che il teste non è in grado di ricordare come si chiamasse) lamentava di aver subito un *"furto"* di denaro e il danneggiamento di alcuni oggetti ad opera di un connazionale;
- nell'occasione, i Carabinieri constatavano che la casa era *"a soquadro"* e che lo schermo LCD di una televisione era stato spaccato;
- lo stesso giorno, alle 18.40, AHMED Khalid Taqueer si presentava presso la Stazione di Magenta a rendere denuncia-querela per i fatti occorsi in via Lamarmora n. 2;
- AHMED spiegava che era ospite di SHAHZAD presso detta abitazione e che nel primo pomeriggio, mentre si trovava da solo in casa, aveva sentito qualcuno inserire la chiave nella serratura della porta; era quindi entrato ABBAS Qammar (che il denunciante già conosceva, per averlo visto altre volte in quella stessa abitazione, in compagnia di SHAHZAD);
- armato di un martello e di un coltello, ABBAS aveva intimato ad AHMED di stare fermo e si era recato nella camera da letto, tornandone poco dopo (mentre AHMED era rimasto nella sala); aveva quindi sferrato una martellata allo specchio del corridoio e frantumato allo stesso modo il televisore della sala; poi se ne era andato dalla casa dicendo che sarebbe tornato;
- AHMED, rimasto solo, aveva telefonato al suo ospite, SHAHZAD, informandolo dell'accaduto; quest'ultimo era quindi rientrato a casa e, recatosi nella camera da letto, gli aveva detto *"che l'aggressore aveva asportato la somma di 3.000 euro che si trovavano nella tasca di una giacca"*



all'interno dell'armadio"; subito dopo aveva chiamato i Carabinieri, che lo avevano raggiunto presso l'abitazione.

A fronte di tale schematico racconto, la parte offesa e parte civile costituita, SHAHZAD Farhan, nel corso dell'odierno esame dibattimentale, ha riferito di avere appreso i fatti dal connazionale AHMED, in quanto al momento della visita di ABBAS egli si trovava al lavoro, a Sedriano. Il suo, pertanto - eccezion fatta per la constatazione dei danni e del denaro mancante (di cui il teste ha avuto diretta percezione) - è un resoconto integralmente *de relato*, rispetto all'accaduto e alla sua ascrivibilità ad ABBAS; un resoconto *de relato* che, tuttavia, fa registrare una significativa discrasia rispetto alle dichiarazioni di AHMED su una circostanza di rilievo nella valutazione di attendibilità della chiamata in reità a carico di ABBAS, avente ad oggetto le modalità di sottrazione della somma di denaro. Secondo il racconto di AHMED, infatti, egli rimane in sala per tutta la durata dell'irruzione di ABBAS; il dichiarante, quindi, *non vede* cosa ABBAS faccia nella camera e tanto meno lo vede sottrarre il denaro; è SHAHZAD, nella sua versione, a constatare la mancanza del denaro al suo rientro in casa e (deve ritenersi) ad addebitarne la sottrazione ad ABBAS. SHAHZAD, al contrario, riferisce *di avere appreso da AHMED che ABBAS rovistò nell'armadio e prese i soldi da dentro la sua giacca* (cfr. trascrizioni ud. 25.6.2012 pp. 14-15). Emerge, altresì, dal racconto di SHAHZAD (seppure in modo molto generico e alquanto confuso) la vicenda della sottrazione della lavatrice, che ABBAS avrebbe preso dal garage, mentre AHMED lo guardava dal balcone di casa (*ibidem*, p. 16).

Nessun plausibile movente sembra avere animato l'aggressore/rapinatore, che nel racconto di AHMED e, *de relato*, di SHAHZAD sarebbe stato *"arrabbiato e basta"*. Sul tenore dei loro rapporti, SHAHZAD ha reso dichiarazioni laconiche e a tratti contraddittorie, rispetto a quanto in precedenza dichiarato ai



Carabinieri: in dibattimento, infatti, riferisce che, conoscenti da 7/8 anni e coabitanti negli ultimi 2/3 anni, da maggio/giugno 2010 lui e ABBAS avevano cessato la convivenza in via La Marmora, per divergenze in ordine all'ospitalità che, nel fine settimana, SHAHZAD usava dare a qualche amico. ABBAS – che dal pur sfuggente racconto di SHAZHAD si comprende non gradisse l'ospitalità che quest'ultimo concedeva agli amici - aveva lasciato la casa, restituendo le chiavi allo SHAHZAD e, secondo la deduzione del teste, trattenendone una copia: circostanza, quest'ultima, palesemente contraddittoria rispetto a quanto raccontato ai militari dell'Arma il 7.9.2010, in ordine alla mancata consegna delle chiavi (cfr. trascrizioni udienza 25.6.2010, p. 22).

Contraddittorie, rispetto alle precedenti dichiarazioni, appaiono anche le dichiarazioni in ordine ai litigi con l'amico. In dibattimento, il teste mostra di non ricordare particolari litigi con l'odierno imputato, durante la loro convivenza, accennando a un unico episodio in cui – all'apparenza senza alcun motivo – ABBAS aveva chiamato i Carabinieri in casa. Nel verbale del 7.9.2010, lo stesso teste era stato molto chiaro, invece, nell'ascrivere ai “*continui litigi*” tra lui e l'amico la decisione di ABBAS di andarsene di casa.

Nonostante l'atteggiamento minimizzante assunto sul punto da SHAHZAD, deve ritenersi che qualche litigio fra i due – e di non poco momento - fosse in realtà scoppiato; lo si desume agevolmente dalla denuncia-querela presentata da ABBAS Qammar in data 14.6.2010 (riversata in atti dalla difesa dell'imputato) e, soprattutto, dalla eloquente certificazione medica che la accompagna: il 14.6.2010, come documentato nel verbale e riferito dallo stesso imputato durante il suo esame dibattimentale, ABBAS presentava denuncia contro SHAHZAD e contro MUHAMMAD Fiaz e IQBAL Naveed (gli altri due testi della parte civile esaminati in dibattimento, a conferma *de relato* delle dichiarazioni di AHMED) per percosse e lesioni



asseritamente subite a seguito di un violento litigio scoppiato con i tre predetti, a motivo dei continui dissapori causati dalla presenza in casa di MUHAMMAD e IQBAL (imposta da SHARZHAD contro la volontà di ABBAS) e, nello specifico, del rifiuto opposto da SHAHZAD alla richiesta di ABBAS di rilasciargli copia del contratto d'affitto. Quali che fossero state le ragioni e i torti delle parti e i ruoli nella colluttazione, certo è che ABBAS Qammar ne uscì con una *“ferita da taglio con vetro nell'avambraccio sinistro e un trauma da pugno al II incisivo superiore destro”*, come è dato leggere nel referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Legnano, e con una prognosi di 10 giorni s.c.: non esattamente un esito (e un litigio) da dimenticare con facilità.

Merita infine evidenziare, a proposito della difesa dell'imputato, che – nel corso del suo esame dibattimentale – questi ha riferito di avere effettivamente lasciato, nel giugno 2010, l'appartamento che nel 2009 aveva preso in affitto con l'amico SHAHZAD, restituendogli le chiavi di casa; ha anche spiegato di essere stato costretto a tale decisione dal comportamento dello SHAHZAD che, nell'ultimo anno, contro la sua volontà, aveva preso ad ospitare stabilmente MUHAMMAD e, successivamente, IQBAL. A negazione degli addebiti mossigli, ha infine dichiarato che il giorno 7.9.2010 era andato al lavoro, presso un cantiere di Como, partendo da casa alle 6.30 e facendovi rientro dopo le 17.00: circostanza confermata, per sua stessa memoria e alla stregua delle annotazioni giornaliere sulla sua agenda di lavoro, dal teste Giovanni ARCIDIACONO, titolare dell'impresa per la quale, all'epoca dei fatti, lavorava ABBAS.

Ebbene, così ricomposto il quadro delle prove acquisite, risulta chiaro che – ancor prima e a prescindere dall'alibi dell'imputato – la già di per sé debole prova d'accusa rappresentata dalle dichiarazioni accusatorie di AHMED Tauqueer non ha trovato solido e convincente



riscontro nelle altre testimonianze assunte in dibattimento ed è di per sé inidonea a fondare una condanna.

Va osservato, al riguardo, che l'acquisizione ai sensi dell'art. 512 c.p.p. e la conseguente utilizzabilità della denuncia di AHMED a fini probatori – giustificata dalla imprevedibile irreperibilità del teste - impone un'attenta e rigorosa valutazione dell'attendibilità e sufficienza probatoria delle dichiarazioni, tanto più pregnante in quanto si tratta di dichiarazioni rese al di fuori del contraddittorio delle parti.

In diritto, la questione coinvolge il tema, assai delicato e controverso, del rapporto tra le norme legislative interne e quelle, eventualmente in contrasto, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) firmata a Roma il 4 novembre 1950, sì come interpretate dalla Corte di Strasburgo. Nel caso di specie, il problema è evidentemente il rapporto tra la norma dell'art. 512 c.p.p. e l'art. 6 comma 2 lett. d), che riconosce ad ogni accusato il diritto di interrogare o fare interrogare i testimoni a carico. Proprio su tale problematica, sono intervenute due importanti sentenze della Corte Costituzionale (nn. 348 e 349 ud. 3.7.2007 – dep. 24.10.2007), che, con approfondita e meditata motivazione, fanno esemplare chiarezza su una questione dai rilevanti risvolti pratici nella prassi quotidiana degli operatori del diritto.

Chiamata a decidere della legittimità costituzionale dell'art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (*Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica*), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, in tema di determinazione dell'indennità di espropriazione (norma sospettata di incostituzionalità dalla Corte di Cassazione per violazione dell'art. 111, primo e secondo comma, e dell'art. 117, primo comma della Costituzione, in relazione all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del primo



Protocollo della Convenzione stessa), la Corte Costituzionale, disattendendo l'orientamento di alcuni giudici di merito che, in passato, avevano ritenuto di disapplicare direttamente le norme legislative in contrasto con quelle CEDU, ha affermato che:

- il nuovo testo dell'art. 117, primo comma, Cost., nel testo introdotto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), condiziona l'esercizio della potestà legislativa dello Stato e delle Regioni al rispetto degli obblighi internazionali, tra i quali indubbiamente rientrano quelli derivanti dalla Convenzione europea per i diritti dell'uomo;
- la su indicata norma costituzionale, se da una parte rende inconfutabile la maggior forza di resistenza delle norme CEDU rispetto a leggi ordinarie successive, dall'altra attrae le stesse nella sfera di competenza della Corte Costituzionale, poiché gli eventuali contrasti non generano problemi di successione delle leggi nel tempo o valutazioni sulla rispettiva collocazione gerarchica delle norme in contrasto, ma questioni di legittimità costituzionale;
- il giudice comune non ha, dunque, il potere di disapplicare la norma legislativa ordinaria ritenuta in contrasto con una norma CEDU, poiché l'asserita incompatibilità tra le due si presenta come una questione di legittimità costituzionale, per eventuale violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., di esclusiva competenza del giudice delle leggi.

Va peraltro evidenziato che, alla luce dei principi metodologici illustrati diffusamente nelle pronunzie della Corte Costituzionale citate, lo scrutinio di legittimità costituzionale chiesto dal giudice rimettente deve essere condotto in modo da verificare: a) se effettivamente vi sia contrasto non risolvibile in via interpretativa tra la norma censurata e le norme della CEDU, come interpretate dalla Corte europea ed assunte come fonti integratrici del parametro di



costituzionalità di cui all'art. 117, primo comma, Cost.; b) se le norme della CEDU invocate come integrazione del parametro, nell'interpretazione ad esse data dalla medesima Corte, siano compatibili con l'ordinamento costituzionale italiano.

Per quel che specificamente concerne il caso in esame, in più occasioni la Corte Europea ha precisato che l'art. 6 della CEDU risulta violato ove la condanna si fonda esclusivamente o in misura determinante sulle dichiarazioni di un testimone che la difesa non ha avuto l'occasione di contro-interrogare nel corso delle indagini preliminari o in dibattimento (così, fra le altre, nella sentenza resa in data 13.10.2005 nei confronti dell'Italia, ricorrente Bracci e nella sentenza resa in data 8.2.2007 nei confronti dell'Italia, ricorrente Dashamir Kollcaku).

Questo Tribunale ritiene che - ferma restando la necessità di estrema cautela nell'importazione diretta di affermazioni e principi adottati nella soluzione di singoli casi concreti all'interno di un ordinamento interno che già prevede un complesso sistema di pesi e contrappesi a garanzia di principi costituzionali che, in tema di contraddittorio, già si allineano a quelli della CEDU - il su richiamato orientamento giurisprudenziale della Corte di Strasburgo non possa essere trascurato in una corretta esegesi, costituzionalmente orientata, della norma di cui all'art. 512 c.p.p. e, più in generale, delle norme in tema di valutazione della prova testimoniale. Tale è, del resto, l'autorevole approdo cui è pervenuta anche la **Suprema Corte**, che - nel pronunciarsi a **Sezioni Unite, con sentenza n. 27918 del 25/11/2010, D.F., Rv. 250199** - ha chiaramente affermato che *"le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorché legittimamente acquisite, non possono - conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza europea, in applicazione dell'art. 6 della CEDU - fondare in modo esclusivo o significativo l'affermazione della responsabilità penale"*. Nella motivazione della decisione la S.C.,



chiariti in termini rigorosi i presupposti per l'acquisibilità delle dichiarazioni, rimette al giudice del rinvio la valutazione della loro utilizzabilità al fine di ritenere provata la colpevolezza dell'imputato e altresì rimette al giudice del rinvio *"il necessario vaglio sulla loro attendibilità soggettiva e oggettiva che è sempre richiesto ma che, in casi come questo, è dovuto con la massima oculatezza e rigore, in ragione della peculiare natura delle dichiarazioni acquisite, in assenza di contraddittorio, da una sola delle parti deputate alla ricerca degli elementi utili al processo"*. Spiega il S.C. che *"il giudice dovrà tenere conto sia della regola di inutilizzabilità probatoria desumibile dall'art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen. – inutilizzabilità soggettivamente orientata (riguardando la posizione del solo imputato) e oggettivamente delimitata (attenendo alla sola prova della "colpevolezza") - sia delle regole di valutazione discendenti dalla norma convenzionale dianzi richiamata"*. Con l'importante sentenza, le SS.UU. condividono la giurisprudenza più recente e assolutamente maggioritaria del S.C. che ritiene possibile, e quindi doveroso, dare alle norme di valutazione probatoria nazionali una interpretazione adeguatrice che le renda conformi alla norma della CEDU. In tal senso, richiama la lettura dell'art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen. quale *"una norma di chiusura, che impone una regola di valutazione della prova sempre applicabile anche con riferimento a dichiarazioni che risultino legittimamente acquisite alla stregua della disciplina sulle letture dibattimentali, le quali, quindi, non potrebbero, di per sé sole, fondare la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato"* e spiega che, *"in ogni caso, anche non accogliendo questa soluzione, si può giungere ugualmente ad una doverosa interpretazione adeguatrice attraverso "una rigorosa applicazione di consolidati principi giurisprudenziali, formulati con specifico riferimento alla testimonianza della persona offesa o danneggiata dal reato [...] ma estensibili in ogni caso di dichiarazioni predibattimentali dell'irreperibile", con la conseguenza che le dichiarazioni acquisite mediante lettura, alla luce dei principi posti dall'art. 111 Cost. e*



dall'art. 6 della CEDU, come interpretato dalla Corte EDU, "devono essere valutate dal giudice di merito con ogni opportuna cautela, non solo conducendo un'indagine positiva sulla credibilità sia soggettiva che oggettiva, ma anche ponendo in relazione la testimonianza con altri elementi emergenti dalle risultanze processuali" (Sez. 2, sent. n. 43331 del 18/10/2007, Poltronieri, Rv. 238199). Come ricordato dalle Sezioni Unite, nello stesso senso si è sostenuto che, nel caso di dichiarazione predibattimentale legittimamente acquisita, deve poi comunque trovare applicazione il principio ricavabile dall'art. 6, commi 1 e 3, lett. d), della CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo - principio che "bene può integrare gli approdi interpretativi in materia di valutazione della prova ex art. 192 cod. proc. pen." - secondo cui "la dichiarazione accusatoria della persona offesa, acquisita fuori dalla fase processuale vera e propria ed in assenza della possibilità presente o futura di contestazione del mezzo stesso in contraddittorio con la difesa, per sostenere l'impianto accusatorio deve trovare conforto in ulteriori elementi che il giudice, con la doverosa disamina critica che gli è richiesta dalle norme di rito, individui nelle emergenze di causa". E ciò perché si tratta "di una regola di giudizio tutt'altro che estranea al sistema vigente così come già interpretato dalla giurisprudenza" in caso di responsabilità ritenuta, senza riscontri oggettivi, esclusivamente sulla base di dichiarazioni della persona offesa" (Sez. 5, sent. n. 21877 del 26/03/2010, T., Rv. 247466). E si è anche rilevato - in un caso in cui il giudice del merito aveva escluso la volontaria scelta del teste di sottrarsi all'esame dell'imputato - che una sentenza di condanna che si fonda sulle sole dichiarazioni rese dai testi fuori del contraddittorio con la difesa e acquisite a norma dell'art. 512 cod. proc. pen. è in sintonia con i principi costituzionali ma non con quelli desumibili dall'art. 6 della CEDU, con la conseguenza che l'obbligo del giudice nazionale di dare alle norme interne una interpretazione conforme ai precetti della CEDU come interpretati dalla Corte EDU, viene adempiuto ritenendo che "La regola dettata dall'art. 526, comma 1-



bis, cod. proc. pen., vieta al giudice di fondare, in modo esclusivo o significativo, l'affermazione della responsabilità penale su atti di cui è stata data lettura per sopravvenuta impossibilità di ripetizione" (Sez. 3, sent. n. 27582 del 15/06/2010, Rotaru, Rv. 248052 e, più recentemente, Sez. 1, sent. n. 14807 del 04/04/2012, Vrapì, Rv. 252269; nel senso della possibilità, e quindi della necessità, di una interpretazione adeguatrice delle norme di valutazione probatoria nazionali con la norma CEDU, v. anche Sez. 1, sent. n. 44158 del 23/09/2009, Marinkovic, Rv. 245556; Sez. 1, sent. n. 20254 del 06/05/2010, Mzoughin, Rv. 247618).

Nel caso concreto, un vaglio sulla credibilità soggettiva del denunciante è di fatto impossibile, atteso che lo stesso non è stato esaminato, che nulla si sa di lui e dei suoi rapporti con l'odierno imputato e che, in quanto unico occupante della casa da cui sono spariti i soldi di SHAHZAD, potrebbe astrattamente avere un interesse ad allontanare da sé i sospetti del furto accusando altri del reato. D'altro canto, sul piano oggettivo, se è pur vero che la sua versione in ordine alla sottrazione del denaro e al danneggiamento di alcuni oggetti è riscontrata dalle constatazioni dei Carabinieri (quanto meno in ordine alla rottura dello schermo LCD del televisore) e degli altri occupanti della casa, oltre che dalle fotografie riversate in atti dalla difesa di parte civile, è altrettanto vero che l'individuazione in ABBAS Qammar dell'autore è esclusivamente rimessa alle dichiarazioni accusatorie di AHMED, senza alcun conforto in elementi estrinseci di conferma: tali non possono considerarsi, infatti, le dichiarazioni della parte civile e degli altri due ospiti dell'abitazione, in quanto dichiarazioni *de relato* rispetto alla stessa fonte che dovrebbero riscontrare (a tacere delle interne contraddizioni delle dichiarazioni di SHAHZAD, delle contraddizioni fra le sue dichiarazioni e quelle di AHMED sulle modalità della sottrazione del denaro e dei possibili motivi di risentimento di SHAHZAD nei confronti di ABBAS, cui si è fatto riferimento sopra).



In conclusione, a fronte di una prova d'accusa sostanzialmente incentrata su una denuncia di una persona mai esaminata nel contraddittorio delle parti, di un quadro di riscontro frammentario e contraddittorio e della prova di un alibi offerta dalla difesa dell'imputato, ABBAS QAMMAR non può che essere assolto da ambedue le imputazioni per non aver commesso il fatto.

P.Q.M.


visto l' art. 530 c.p.p.,

ASSOLVE

ABBAS QAMMAR dai reati a lui ascritti per non aver commesso il fatto.

Milano, 25.6.2012
Il Giudice estensore

Il Presidente



IL CANCELLIERE
Dott.ssa Manuela Ferrari